



TRIBUNALE DI TIVOLI

SEZIONE ESECUZIONI IMMOBILIARI

CIRCOLARE

OGGETTO:

1) INDICAZIONI AL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA, AI DELEGATI ALLE VENDITE ED AI CUSTODI IN ORDINE AI PIGNORAMENTI EX ART. 543 CPC AGLI STESSI NOTIFICATI IN QUALITA' DI TERZI (DEBITOR DEBITORIS) ED AVENTI AD OGGETTO SOMME PRESENTI NELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI;

2) INDICAZIONI AL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA, AI DELEGATI ALLE VENDITE ED AI CUSTODI IN ORDINE IN ORDINE ALLE RICHIESTE DI INFORMAZIONI PERVENUTE DA TERZI IN ORDINE ALL'ESISTENZA DI SOMME PRESENTI NELLE PROCEDURE ESECUTIVE IMMOBILIARI.

Il G.E.

Letta la sentenza Cass.Sez. 3 ,n.. 14597 del 09/07/2020;

ritenuto come dall'esame del tessuto motivazionale della stessa sia chiaramente inferibile il seguente principio di diritto "laddove il pignoramento ex art.543 cpc sia effettuato in pendenza di un giudizio esecutivo immobiliare nel quale sia già avvenuta la trasformazione del bene immobile in una somma di denaro (liquidazione) l'unico soggetto qualificabile come *debitor debitoris* ai fini degli articoli 543 e ss cpc è il debitore esecutato e non anche coloro i quali detengano tali somme o debbano emettere i mandati di pagamento (cancellerie o delegato alla vendita) o debbano dare corso a tali mandati (istituto di credito);

ritenuto come tale principio debba valere anche le altre somme a qualsiasi titolo apprese dalla procedura (canoni di locazione, somme versate a titolo di conversione del pignoramento,etc) e vada dunque esteso anche alla figura del custode giudiziario;

ritenuto come tale soluzione trovi ulteriore conferma nella Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1968 del 26/02/1994 , secondo la quale in una procedura esecutiva immobiliare il denaro che deriva dalla liquidazione del bene resta "sempre di proprietà del debitore sino al momento del concreto passaggio nella sfera patrimoniale del creditore",essendo solo detenuto in ragione della coazione degli organi della procedura e dell'istituto di credito;

ritenuto pertanto come, laddove il cancelliere , il delegato alla vendita,il custode giudiziario o l'istituto di credito convenzionato ricevano notifica del pignoramento ex art.543 cpc per somme apprese a qualsiasi titolo dalla procedura, essi siano tenuti a rendere dichiarazione negativa ex art.547 cpc;

ritenuto come, infine, dalla lettura della motivazione della sentenza Cass.Sez. 3 ,n.. 14597 del 09/07/2020 emerge come sia onere del debitore precisare in sede dichiarazione ex art. 547 cpc che il credito pignorato è stato azionato in sede esecutiva, fornendo altresì i dati necessari per consentire al creditore pignorante ex art.547 cpc di formulare domanda ex art.511 cpc o, una volta ottenuta l'assegnazione del credito, intervenire ex art.111 cpc;

ritenuto dunque come tali informazioni non possano essere fornite a terzi dagli organi della procedura o dal Funzionario di cancelleria;

ritenuto come, quanto a quest'ultimo, pare il caso di precisare come simili informazioni esulino dal plesso applicativo dell'art. 744 cpc;

P.Q.M.

Dispone che il cancelliere , il delegato alla vendita,il custode giudiziario, ove destinatari di notifica ex art.543 cpc rendano tempestiva dichiarazione negativa ex art. 547 cpc.

Dispone altresì che i medesimi soggetti, ove sia loro richiesto da parte di terzi di fornire informazioni in ordine all'esistenza di somme giacenti sulla procedura esecutiva, si astengano dal farlo.

Ordina al Funzionario di cancelleria di provvedere a dare comunicazione della presente circolare agli ordini degli avvocati, dei commercialisti, dei notai e all'IVG ROMA SRL.

Dispone che la presente circolare, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale Vicario, sia pubblicata sul sito istituzionale del Tribunale.

Dispone che di essa sia data comunicazione all'istituto di credito convenzionato per le procedure esecutive immobiliari, salve le sue valutazioni.

Tivoli,13.4.2025

IL GIUDICE DELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

DOTT.FRANCESCO LUPIA

FRANCESCO
LUPIA
13.04.2025
12:57:01
UTC

